

Allegato "A" al N. 173207/33721 di Repertorio
STATUTO DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1. Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione

**"POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**
in breve

"POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM S.S.D. A R.L."

Detta società ha regolato il proprio funzionamento secondo il seguente Statuto.

Art. 2. Sede sociale

La società ha sede in **Milano**, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e uffici sia in Italia che all'estero.

La sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

Art. 3. Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese competente per la sede sociale.

I soci, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, hanno l'onere altresì di comunicare alla società il proprio recapito consistente nel numero di telefono, di telefax e nell'indirizzo e-mail, al fine di consentire tutte le comunicazioni da effettuarsi con tali mezzi. Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascuno di essi come sopra comunicato alla società e/o al loro domicilio.

Ogni successiva modificazione del domicilio e/o delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo dovrà essere fatta mediante comunicazione all'Organo Amministrativo, che dovrà annotarla nei libri sociali.

Art. 4. Durata

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. Oggetto sociale

la società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività

sportivo-dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) D.Lgs 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza agli sport della ginnastica, con particolare riferimento allo sport delle bocce, e di altri deliberate dall'organo amministrativo, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, la società potrà gestire impianti sportivi per la pratica delle attività svolte.

Più in generale potrà svolgere le attività delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e della disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, potrà svolgere, previa delibera dell'organo amministrativo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

In particolare nelle seguenti discipline:

- attività subacquee:

. attività subacquee e nuoto pinnato: basket con le pinne (Finswimming Basket); fitness in acqua con le pinne; fotografia subacquea; hockey subacqueo; immersione in apnea; nuoto pinnato; orientamento subacqueo; pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball); pesca in apnea; rugby subacqueo; safari fotosub; sport diving; tiro al bersaglio subacqueo; video subacqueo;

. didattica subacquea: immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere; immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere; attività di salvamento e soccorso subacqueo;

- bocce: beach bocce; bocce per disabili; bocce sull'erba (Lawn Bowl); Pétanque; Raffa; volo (bocce);

- calcio: calcio (a 11- undici); Futsal (calcio da sala - calcio a 5 - cinque); calcio (a 7- sette); calcio (a 8 - otto); Beach Soccer;

- ciclismo: Bmx; Bmx free style; ciclismo paralimpico (strada, pista, tandem, triciclo, handbike); ciclismo su pista; ciclismo su strada; ciclismo trials; ciclo-cross; indoor cycling (Artist Cycling - Cycle Ball); cycling for all e master (attività cicloamatoriale competitiva); cicloturismo; mountain bike; ciclismo sperimentale, amatoriale (ciclismo stazionario, e-bike, scatto fisso, fat-bike);

- karting;

- motociclismo: enduro; motocross; motorally; motoslitte (Snowcross); quad; speedway (Track Racing); supermoto; trial; velocità (Road Racing); mototurismo; moto d'epoca;

- motonautica: barche storiche da corsa; circuito; diporto; endurance; giovanile e propedeutica; motonautica

radiocomandata; moto d'acqua- Hydrofly; offshore;

- pesca sportiva: pesca di superficie: bolentino, canna da natante, canna da riva, carpfishing, drifting, feeder, kayak fishing, lancio tecnico (Casting), lancio tecnico con peso di mare, pesca al colpo, pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, pesca con esche artificiali da riva e da natante, pesca con la bilancella, pesca con la mosca, surf casting, traina costiera, traina d'altura;
- atletica leggera: atletica leggera; corsa campestre; corsa in montagna; corsa su strada; indoor; Nordic e Fitwalking; trail; ultramaratona;
- sci: combinata nordica; freestyle; salto con gli sci; sci alpinismo; sci alpino; sci d'erba; sci di velocità; sci fondo; sci fondo estivo; snowboard; sci carving; telemark;
- sport acquatici: attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto; nuoto in acque libere (fondo); nuoto; nuoto per salvamento; pallanuoto; nuoto sincronizzato; tuffi;
- tennis: beach tennis; paddle; tennis; wheelchair tennis;
- tiro a volo: Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.); caccia al frullo; double trap; electrocibles o elica; fintello; fossa automatica; fossa universale; percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante); percorso di caccia in pedana o compak sporting; skeet; tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia); tiro rapido sportivo; trap (fossa olimpica);
- tiro con l'arco: 3D; flight e clout; ski archery; tiro alla targa (al chiuso e all'aperto); tiro con l'arco paralimpico; tiro di campagna;

comprese le attività didattiche, ricreative, di svago e di tempo libero ad esse connesse.

Essa potrà istituire scuole di addestramento e formazione tecnico-sportive e promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva dilettantistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),

delle Federazioni Sportive Nazionali e dei loro Organi e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia.

Potrà svolgere, inoltre, attività di promozione, diffusione, coordinamento, organizzazione e pratica delle specialità sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse specialità sportive disciplinate dalle Federazioni, dal C.O.N.I. e dagli Enti di Promozione Sportiva.

La Società, inoltre, potrà operare anche attraverso convenzioni per consentire la fruizione degli impianti a condizioni agevolate per gli affiliati ad altre società

sportive dilettantistiche od associazioni sportive dilettantistiche iscritte alle Federazioni Nazionali.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed, in particolare, la Società potrà gestire impianti sportivi, palestre e centri fitness, con tutte le operazioni e servizi a ciò inerenti e connessi, prestare servizi di solarium, sauna e bagno turco, come svolti da istituti di bellezza e da centri di estetica, con le autorizzazioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché effettuare la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, bar, pasticcerie, tavole calde, ristoranti, pizzerie - anche da asporto - sale da ballo, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi ed affini.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

La Società è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del C.O.N.I.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali ed Internazionali di appartenenza e/o Enti di Promozione e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per le attività di cui ai precedenti punti, come previsto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, comma 354, in occasione di apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la Società dovrà prevedere la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Art. 6. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società ed in conformità a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della Società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.

Anche in caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 7. Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso; il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni

La trasferibilità della partecipazione per successione è consentita.

Le partecipazioni sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, intrasferibili per atto tra vivi.

Nel caso di esclusione del socio a seguito di procedimento disciplinare si applicheranno le norme sostanziali e fiscali vigenti in materia di società sportive dilettantistiche, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

E' vietato attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e ovviamente la distribuzione degli utili.

Art. 9. Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ., oppure mediante una consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ..

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota posseduta.

Devono essere adottate a mezzo delibera assembleare le decisioni che abbiano per oggetto:

- * le modifiche dello Statuto;
- * la modifica dell'oggetto sociale;
- * la modifica dei diritti dei soci;
- * lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori, nonché i criteri di svolgimento della liquidazione e in ogni altro caso quando sia richiesto da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

In tutti i restanti casi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predisponde l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;

d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 10. Assemblea

L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, nel territorio della Repubblica Italiana ovvero di Paese facente parte dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea dei soci è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo mediante email con riscontro o lettera raccomandata o telegramma inviati ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, previsto dal precedente articolo 5, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica all'uopo comunicato alla società e risultante dai libri sociali, previsto dal precedente articolo 3.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,

l'assemblea può essere convocata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati, ovvero anche da un socio.

Nel caso di mancata convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, questi ultimi se nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al socio di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un soggetto socio che non sia amministratore o dipendente della società stessa, mediante delega scritta. Ogni persona può rappresentare solo due soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

E' prevista la possibilità di una seconda convocazione dell'Assemblea che si costituisce validamente con la presenza di almeno un quinto del capitale e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, ivi compresi gli astenuti.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno:

La assemblea verrà convocata entro 120 (centoventi) o 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari esigenze lo richiedano e deve:

* deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;

* deliberare sul bilancio preventivo;

* deliberare sulla copertura finanziaria del programma di spesa, mediante l'approvazione delle quote dei Soci Ordinari, degli "aventi diritto", dei terzi ospiti come da Regolamento, determinate dall'Organo Amministrativo;

eleggere i nuovi Organi Sociali alla scadenza degli Organi precedentemente in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, salvo diversa designazione fatta dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente nomina un Segretario scelto tra i Soci. Nelle Assemblee straordinarie,

e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 11. Deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

Art. 12. Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e da un massimo di cinque amministratori che debbono essere Soci e che formano il Consiglio, nominati per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei

soci. Gli amministratori sono nominati per tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da attribuire ai Consiglieri con cariche operative che dovranno essere ratificati da parte dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio sceglie nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese ai sensi dell'Art. 2388 del Codice Civile.

Non possono essere nominati amministratori coloro che risultino incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i..

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,

trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art. 14. Competenze dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto ai soci, di cui si afferma la sovranità con riferimento a decisioni inerenti l'individuazione delle attività sportive che si intendono promuovere.

All'Organo Amministrativo spetta:

- a) determinare annualmente ed anticipatamente l'ammontare delle quote ordinarie di frequenza dovute annualmente dai Soci;
- b) fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali;
- c) il compimento di qualunque atto di ordinaria amministrazione, stabilire l'apertura o la chiusura di filiali o succursali, il tutto nei limiti degli stanziamenti finanziari, approvati nel bilancio preventivo dall'Assemblea dei Soci;
- d) proporre ai Soci la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) deliberare ed effettuare i trasferimenti delle quote;
- f) determinare o proporre quote straordinarie.

Art. 15. Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

Art. 16. Controllo legale dei conti

La società nominerà il Sindaco o qualora lo ritenesse più opportuno il Collegio sindacale quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'assemblea ed in entrambi i casi la nomina, le competenze, i doveri ed i poteri del Sindaco o del Collegio sindacale e la composizione di quest'ultimo sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di società a responsabilità limitata ed in quanto compatibili in tema di società per azioni.

L'incarico di controllo legale sarà conferito quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può conferire l'incarico di controllo legale dei conti ad un revisore legale o ad una Società di revisione ovvero all'unico Sindaco (o al Collegio Sindacale nel caso avesse optato per l'organo collegiale) nel rispetto delle disposizioni di Legge; in ogni caso per il conferimento

dell'incarico, per i poteri, funzioni e competenze dei suddetti organi si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di controllo legale dei conti delle società a responsabilità limitata ed in quanto compatibili delle società per azioni.

Art. 17. Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) la decisione di fusione o scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Il recesso spetta inoltre in tutti i casi previsti dalla legge.

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione nel libro sociale della decisione che lo legittima al recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato non oltre 20 (venti) giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

Art. 18. Esclusione

Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Organo amministrativo a maggioranza assoluta.

Art. 19. Liquidazione delle partecipazioni sociali

Nei casi di recesso o di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio secondo il loro valore nominale, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8.

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.

Art. 20. Esercizio sociale e bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale da compilarsi secondo le norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e qualora ricorrano fondati motivi potrà essere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' fatto quindi divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art. 148 comma 8 DPR 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 articolo 8 D.Lgs. 36/2021.

Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi, l'utile di gestione dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale - fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione dell'Organo Amministrativo per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

Art. 21. Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile nonché alle direttive del C.O.N.I. e alle disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui la Società è affiliata.

La Società garantisce ai propri soci e agli sportivi dilettanti tesserati per il tramite della Società medesima, la realizzazione dei percorsi di vita democratica previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione Sportiva Dilettantistica e/o della Disciplina Sportiva associata e/o dell'Ente di promozione sportiva cui la società risulta

affiliata e l'interessato tesserato.

Le modalità di partecipazione alla vita democratica sono definiti da apposito Regolamento elaborato dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione della Società nel rispetto di quanto indicato dallo Statuto e dai Regolamenti dell'organizzazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. cui la Società è affiliata.

F.to DE SIMIO Felice

F.to Valerio Tacchini Notaio